



COMUNICATO NUMERO 32 DATA PUBBLICAZIONE 01/03/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 63 DEL 29 FEBBRAIO 2024 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE F.I.G.C. – L.N.D. – A.I.A.C. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 292 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 292 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto.

1.2 DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 1/2024 del Collegio Arbitrale pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 296 della L.N.D. contenente le decisioni adottate il 22 Febbraio 2024.

1.3 RIFORMA FISCALE – D.LGS.N. 13 DEL 12 FEBBRAIO 2024 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (DALLA CIRCOLARE N. 53 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 53 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 16 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.4 AGGIORNAMENTO DEL MEMORANDUM DELLE PRINCIPALI SCADENZA FISCALI 2024 (DALLA CIRCOLARE N. 54 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 54 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 17 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.5 DPCM DEL 22 GENNAIO 2024 – ELENCO DELLE MANSIONI DI LAVORO SPORTIVO OLTRE A QUELLE INDICATE NELL'ART. 25, COMMA 1, DEL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021 N. 36 (DALLA CIRCOLARE N. 55 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 55 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 18 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.6 CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE – PROROGA AL 1 GENNAIO 2025 DELLA NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE ASD – DISPOSIZIONI RELATIVE AL LAVORO SPORTIVO (DALLA CIRCOLARE N. 56 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 56 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 19 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.7 SEGRETERIA L.N.D.

1.7.1 NOMINA RESPONSABILE TECNICO RAPPRESENTATIVE REGIONALI CALCIO A CINQUE

Si comunica che il sig. Modenese Massimo è stato nominativo quale nuovo Responsabile Tecnico delle Rappresentative Regionali Calcio a cinque Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile, in sostituzione del Sig. Merante Maurizio.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

2.1 GRADUATORIA UNDER 19 E UNDER 15 AL TERMINE DEL GIRONE DI RITORNO

Riportiamo le graduatorie delle cat. **Under 19** e **Under 15** al termine del girone di ritorno con i relativi verdetti:

STAGIONE SPORTIVA: 23/24		CAMPIONATO.: JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO										GIRONE: UN									
		CLASSIFICA GENERALE					C L A S S I F I C A A V U L S A														
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!				
1	U.S.D.JUVENTUS DOMO	41	16	13	1	2	48	14	34												
2	A.S.D.FERIOLO CALCIO	36	16	12	4		51	35	16												
3	A.S.D.RIVIERA D ORTA	28	16	9	6	1	33	13	20												
4	A.S.D.A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	27	16	8	5	3	42	30	12												
5	A.S.D.ARONA CALCIO	23	16	7	7	2	46	30	16												
6	A.S.D.STRESA VERGANTE	21	16	6	7	3	36	31	5												
7	A.C. CASTELLETTESE	19	16	6	9	1	24	37	13-												
8	A.S.D.GRAVELLONA SAN PIETRO	14	16	4	10	2	42	47	5-												
9	A.S.D.CIREGGIO	0	16		16		11	96	85-												

Verdetti:

Juventus Domo, Feriolo, Riviera d'Orta ed Omegna sono qualificate al "girone finale" che determinerà definitivamente i piazzamenti dal primo al quarto posto per l'accesso alla Coppa Piemonte;

Arona, Stresa Vergante, Castelletese, Gravellona San Pietro e Cireggio disputeranno il "1° Trofeo provinciale V.C.O."

STAGIONE SPORTIVA: 23/24													CAMPIONATO.: GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO													GIRONE: UN												
CLASSIFICA GENERALE													CLASSIFICA AVULSA																									
Societa'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!																						
1 G.S. S.FRANCESCO	48	18	15	3	77	10	67	4	2	1	1	1	1	1	1	1																						
2 A.S.D.A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	37	17	11	3	3	43	21	22	4	2	1	1	1	3	2	1																						
3 U.S.D.VARZESE	36	18	11	4	3	65	19	46	1	2	1	1	1	2	3	1-																						
4 A.S.D.ARONA CALCIO	33	18	9	3	6	34	19	15	1	1	1	1	1	1	1	1																						
5 A.S.D.FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	30	18	9	6	3	54	19	35	1	1	1	1	1	1	1	1																						
6 A.S. CREVOLESE A.S.D.	24	18	7	8	3	45	44	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
7 A.S.D.GRAVELLONA SAN PIETRO	22	17	6	8	3	48	38	10	1	1	1	1	1	1	1	1																						
8 A.S.D.OLEGGIO CASTELLO	15	18	5	13	25	62	37-	3-	1	1	1	1	1	1	1	1																						
9 A.C.D.MERGOZZESE	8	18	2	14	2	15	73	58-	1	1	1	1	1	1	1	1																						
10 U.S.D.ORNAVASSESE	2	18	16	2	9	110	101-	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						

Verdetti:

San Francesco, Omegna, Varzeze ed Arona sono qualificate al "girone finale";
Fomarco Don Bosco Pieveese, Crevolese, Gravellona S. Pietro, Oleggio Castello, Mergozzese, Ornavassese il "1° Trofeo provinciale V.C.O."

La regolamentazione e il funzionamento delle attività sopra menzionate è consultabile rileggendo i CC.UU. n° 7 o 28 di questa Delegazione.

2.2 CLASSIFICA UNDER 14 AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA

Terminato il girone di andata, riportiamo la classifica ufficiale del Campionato prov. Under 14:

CLASSIFICA AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA

STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO GIRONE UN

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ASD VERBANIA CALCIO	25	9	8	1	0	83	0	83	0
2 A.S.D.GRAVELLONA SAN PIETRO	25	9	8	1	0	64	3	61	0
3 A.S.D.A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	19	9	6	1	2	18	19	1-	0
4 A.S.D.FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	15	9	5	0	4	29	21	8	0
5 A.S.D.BAGNELLA CALCIO 1972	15	8	5	0	3	25	20	5	0
6 A.S.D.VOLUNTAS SUNA	10	8	3	1	4	22	16	6	0
7 U.S.D.VARZESE	10	9	3	1	5	21	34	13-	0
8 A.S.D.STRESA VERGANTE	7	9	2	1	6	13	40	27-	0
9 A.S.D.ARONA CALCIO	3	9	1	0	8	5	37	32-	0
10 G.S. S.FRANCESCO	0	9	0	0	9	7	97	90-	0

Bagnella e Voluntas Suna una gara in meno causa gara non disputata per campo impraticabile.

2.3 CALENDARI SECONDA FASE ATTIVITÀ AGONISTICA

Riportiamo, in allegato, i calendari della seconda fase cat. **Under 19, Under 16 e Under 15**, segnatamente “girone finale” e “trofeo provinciale V.C.O.”.

Esecuzione delle sanzioni

In relazione ai “**girone finale**” le ammonizioni accumulate durante il campionato si azzerano, tuttavia le squalifiche comminate durante il campionato (a giornate o a tempo) e non scontate del tutto o in parte, sono da scontare in questa seconda fase.

In relazione al “**trofeo provinciale**” le ammonizioni accumulate durante il campionato si azzerano e le squalifiche comminate a giornate non si scontano in questa competizione in quanto si configura come mero torneo (saranno da scontare nel campionato di competenza s.s. 2024/2025). Fanno eccezione le squalifiche irrogate a tempo che, come stabilito dall’art. 19 comma 3 del Codice di Giustizia sportiva, non consentono alcuna attività nell’ambito federale.

Per le competizioni con un numero di giornate pari o inferiore a sei (6) la squalifica per recidività in ammonizione scatta ogni due ammonizioni (e multipli), per le altre competizioni la squalifica per recidività in ammonizione scatta ogni cinque ammonizioni e progressivi, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del CGS.

2.4 SOCIETÀ CHE DISPUTANO GARE CASALINGHE IN GIORNO E ORARI DIVERSI DA QUELLI UFFICIALI

Le Società sotto indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne in giorno e orario diverso da quello ufficiale; qualora i Sodalizi avversari non volessero aderire a tale richiesta sono tenute ad avvisare per iscritto la segreteria della Delegazione entro il termine perentorio di **giovedì 7 marzo 2024 ore 12:00. Il silenzio verrà considerato come assenso.**

Quanto sopra affinché non venga sottratta all’utenza la possibilità di utilizzare al meglio le strutture sportive:

SOCIETÀ	CAMPIONATO	GIORNO	ORARIO
JUVENTUS DOMO	GIRONE FINALE U 19	SABATO	16:30
CANNOBIESE	GIRONE FINALE U 16	SABATO	17:00
VARZESE	GIRONE FINALE U 16	SABATO	14:30
SAN FRANCESCO	GIRONE FINALE U 15	DOMENICA	15:00
ARONA	TROFEO PROV. U 19	SABATO	17:30
CASTELLETTESE	TROFEO PROV. U 19	SABATO	17:00
STRESA VERGANTE	TROFEO PROV. U 19	SABATO	16:00
GRAVELLONA S. PIETRO	TROFEO PROV. U 19	SABATO	16:00
ARONA	TROFEO PROV. U 16	SABATO	17:30
CIREGGIO	TROFEO PROV. U 16	DOMENICA	10:30
SOCCER GATTICO VERUNO	TROFEO PROV. U 16	DOMENICA	10:00
CREVOLESE	TROFEO PROV. U 15	SABATO	14:30
MERGOZZESE	TROFEO PROV. U 15	DOMENICA	10:00
ORNAVASSESE	TROFEO PROV. U 15	DOMENICA	10:00

Si specifica che esclusivamente per i “**girone finale**” le gare delle ultime due giornate saranno soggette all’obbligo di disputa in giorno ed orario ufficiale al fine di garantire la regolarità delle competizioni.

2.5 RADUNO DI SELEZIONE DELLA RAPPRESENTATIVA UNDER 14

Si rendono noti i nomi dei calciatori che sono stati selezionati per un nuovo raduno della costituenda **Rappresentativa provinciale Under 14** che parteciperà al Torneo delle Rappresentative Provinciali e Distrettuali.

Il raduno si svolgerà **lunedì 4 marzo 2024 (ritrovo ore 18:00)**, presso lo stadio **“Liberazione” di Omegna (Piazzale Pippo Coppo)**, e in tale occasione si disputerà un allenamento congiunto con la squadra Under 15 dell'ASD Omegna calcio 1906.

Per questo raduno sono convocati i seguenti calciatori unitamente alla commissione tecnica:

CITTÀ DI BAVENO: Iori Emanuele Stefan, Marchionini Andrea;
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE: Toson Alberto, Traviganti Diego;
GRAVELLONA SAN PIETRO: Damiano Giovanni, Grillo Francesco, Lomazzi Edoardo Andrea;
JUVENTUS DOMO: Bartolucci Gioele, Maffioli Nicolo, Sansalone Riccardo;
OMEGNA: Cambieri Alberto, Ingletti Ivan, Petrella Mattia;
VARZESE: Barone Davide;
VERBANIA: Bagnati Matteo, Lorenzini Claudio, Molteni Amedeo, Toku Jozef Manuel;
VOLUNTAS SUNA: Alegrete Vieira Luca, Di Lavello Tommaso, Sayed Ahmed

Responsabile organizzativo: Benedetto Madeo

Dirigente responsabile: Federico Ferraro

Selezionatore: Davide Corsi

Collaboratore tecnico: Vincenzo Castanò

Medico: dott. Giuseppe La Mura

Massaggiatore: Giuseppe Viscardi

I calciatori alla prima convocazione (oppure che hanno il certificato scaduto o in scadenza) sono tenuti a presentarsi con la fotocopia del certificato medico in corso di validità da consegnare al dirigente responsabile della Rappresentativa, e tutti sono tenuti a presentarsi con la propria tenuta da allenamento (tuta, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe da gioco).

I calciatori impossibilitati per seri e documentati motivi a rispondere alla suddetta convocazione, o a far parte della costituenda Rappresentativa, sono invitati a comunicare la loro indisponibilità alla Segreteria di questa Delegazione entro **sabato 2 marzo 2024** inviando una e-mail (con allegati) all'indirizzo comverbania@Ind.it.

Si ringrazia **ASD OMEGNA CALCIO 1906** per l'ospitalità.

2.6 INCONTRO PER PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

In riferimento a quanto indicato in oggetto (CU n° 9 SGS nazionale), si comunica che ASD Omegna CALCIO 1906 ha reso noto di avere organizzato il seguente incontro formativo:

Martedì 12 Marzo 2024, dalle ore 18:00, presso lo Stadio “Liberazione” di Omegna:

Workshop tecnico Pratico/teorico sviluppato da tecnici professionisti a cura di Luigi CUOMO (tecnico UEFA B) di Udinese Academy.

L'incontro è aperto a tutti i dirigenti, allenatori ed atleti.

2.7 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

BAGNELLA, ESIO, MERGOZZESE, ORNAVASSESE.

2.8 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE

<u>GARA</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>DATO VARIATO</u>
Voluntas Suna-Omegna	Under 14 1^ ritorno	Orario di inizio: ore 15:00
Arona-Stresa Vergante	Trofeo U 19 1^ andata	Orario di inizio: 15:30
Juventus Domo-Feriolo	Girone finale U 19 1^ andata	Lunedì 4 marzo ore 20:00 stadio "Curotti" di Domodossola
Varzese-Gravellona San Pietro	Under 14 1^ ritorno	Campo: Varzo, loc. Riva
Varzese-Arona	Girone finale U 15 1^ andata	Campo: Varzo, loc. Riva

2.9 GARA DI RECUPERO

<u>GARA</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>DATO VARIATO</u>
Voluntas Suna-Bagnella	Under 14 9^ andata	Mercoledì 13 marzo 2024 ore 19:00, campo via Madonna di campagna, Verbania/Suna

2.6 ALLEGATI: COMUNICATI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

Le società della Delegazione VCO che svolgono attività anche con la Delegazione di Novara possono leggere notizie relative ai campionati cliccando sul link sotto riportato:

https://piemontevda.lnd.it/cu_32_novara_29_02_2024/

RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - R		
OLEGGIO CASTELLO	- MERGOZZESE	4 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - R		
GSD DORMELLETO	- VERBANIA OLYMPIA 20.20	5 - 0
MERGOZZESE	- F.C. ESIO	0 - 2
MONTECRETESE	- GARGALLO	1 - 5
OLEGGIO CASTELLO	- G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	6 - 1
SOCCER GATTICO VERUNO	- 1924 SUNO F.C.D.	1 - 2

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- RIVIERA D ORTA	1 - 0
ARONA CALCIO	- STRESA VERGANTE	3 - 1
CASTELLETTESE	- CIREGGIO	3 - 0
GRAVELLONA SAN PIETRO	- FERIOLIO CALCIO	3 - 4

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - R		
ARONA CALCIO	- CREVOLESE A.S.D.	2 - 1
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- S.FRANCESCO	0 - 0
(1) GRAVELLONA SAN PIETRO	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	2 - 2
ORNAVASSESE	- OLEGGIO CASTELLO	0 - 4
VARZESE	- MERGOZZESE	5 - 0

(1) - disputata il 28/02/2024

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	0 - 1
S.FRANCESCO	- STRESA VERGANTE	2 - 5
VARZESE	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 5
VERBANIA CALCIO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0
VOLUNTAS SUNA	- BAGNELLA CALCIO 1972	- M

M: gara non iniziata causa campo impraticabile

UNDER 12 FEMMINILE PRIMAV.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972	- ACADEMY PRO VERCELLI	0 - 0
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- BULE'BELLINZAGO	0 - 0
UNION NOVARA	- ACF BIELLESE	0 - 0

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A		
ORNAVASSESE	- VARZESE SQ.B	0 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A		
----------------------------	--	--

CREVOLESE A.S.D.	- MASERA	0 - 0	R
MERGOZZESE	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
S.FRANCESCO	- ORNAVASSESE	-	
STRESA VERGANTE	- CANNOBIESE 1906	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- VARZESE	0 - 0	

ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- ORNAVASSESE	0 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	

ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	
US PROVIGEZZO	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	0 - 0	

PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
CREVOLESE A.S.D.	- US PROVIGEZZO	0 - 0	
MERGOZZESE	- MASERA	0 - 0	
ORNAVASSESE	- STRESA VERGANTE	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	

PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
CREVOLESE A.S.D.	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	0 - 0	
GRAVELLONA SAN PIETRO	- VARZESE	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	

PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	0 - 0	
GRAVELLONA SAN PIETRO	- A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	
VARZESE	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	
VARZESE SQ.B	- STRESA VERGANTE	0 - 0	

PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- STRESA VERGANTE	0 - 0
JUVENTUS DOMO	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0	VOLUNTAS SUNA SQ.B	- VARZESE	0 - 0
VERBANIA CALCIO	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0			

PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0
GRAVELLONA SAN PIETRO	- VARZESE	0 - 0
JUVENTUS DOMO	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0
VERBANIA CALCIO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0
VERBANIA CALCIO SQ.B	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0

PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1 Giornata - A			GIRONE C - 1 Giornata - A		
CANNOBIESE 1906	- VARZESE	0 - 0	CANNOBIESE 1906 SQ.B	- VARZESE SQ.B	0 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.B	- MASERA	0 - 0
BAGNELLA CALCIO 1972	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	GRAVELLONA SAN PIETRO	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0	ORNAVASSESE	- CANNOBIESE 1906	0 - 0
STRESA VERGANTE	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0	VARZESE	- JUVENTUS DOMO SQ.B	0 - 0

GIRONE C - 2 Giornata - A		
ORNAVASSESE SQ.B	- CANNOBIESE 1906 SQ.B	0 - 0
S.FRANCESCO	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0
VARZESE SQ.B	- US PROVIGEZZO	0 - 0

ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

S* UNDER 12 FEMMINILE PRIMAVERA.-VCO

GIRONE	UN	2/A	10-02-24	ACF BIELLESE	BAGNELLA CALCIO 1972	W
		2/A	10-02-24	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	UNION NOVARA	W

TZ ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIMAVERA.-VCO-

GIRONE	UN	1/A	08-03-24	CANNOBIESE 1906	MERGOZZESE	K
		2/A	24-02-24	S.FRANCESCO	ORNAVASSESE	R
		3/A	06-03-24	MERGOZZESE	CREVOLESE A.S.D.	K

ZM PULCINI 2° anno 7v7 PRIMAVERA.-VCO

GIRONE	UN	2/A	05-03-24	VOLUNTAS SUNA	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	K
--------	----	-----	----------	---------------	---------------------------	---

ZT PULCINI 1° anno 7v7 PRIMAVERA.-VCO-

GIRONE	UN	2/A	05-03-24	VOLUNTAS SUNA	VERBANIA CALCIO	K
--------	----	-----	----------	---------------	-----------------	---

RB PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIMAVERA.-VCO

GIRONE	A	1/A	17-02-24	S.FRANCESCO	JUVENTUS DOMO	D
GIRONE	B	2/A	05-03-24	MERGOZZESE	ORNAVASSESE	K

Legenda:

R referto non pervenuto
W rinvio per accordo
K recupero programmato
D delibera del Giudice sportivo

Le gare rinviate per accordo devono essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria. In caso di inadempienza saranno adottati i provvedimenti previsti dal C.G.S. I referti mancanti devono giungere entro la disputa della gara successiva (ai sensi di quanto stabilito dal CU n° 1 SGS); in caso di inadempienza saranno adottati i provvedimenti previsti dal C.G.S.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, ed assistito dal Rappr. AIA sig. Mauro Jodero ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

TERZA CATEGORIA

GARE DEL 22/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RAMONI ANDREA (MERGOZZESE)

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 30,00 SOCCER GATTICO VERUNO
Per spogliatoio del direttore di gara privo di acqua calda.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PLATINI ALESSANDRO (1924 SUNO F.C.D.)

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUIDETTI CRISTIAN

(GRAVELLONA SAN PIETRO)

PREZZAVENTO GABRIELE

(GRAVELLONA SAN PIETRO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FUSARPOLI LUCA

(FERIOLO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARLATTI COSTA
EMANUELE

(ARONA CALCIO)

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

GARE DEL 28/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONTI GABRIELE

(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

RIVOLTA MATTEO

(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

FALGETTI GIULIO

(GRAVELLONA SAN PIETRO)

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GARE DEL 25/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUPPEN TOMMASO

(S.FRANCESCO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRISPU SEBASTIANO

(STRESA VERGANTE)

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 MERGOZZESE

Per compilazione incompleta del referto di gara (mancata indicazione dei nominativi delle società nel referto di gara).

PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO

GARE DEL 24/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 JUVENTUS DOMO

Per compilazione incompleta del referto di gara (mancata indicazione dei nominativi delle società nel referto di gara).

PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

GARE DEL 17/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 S.FRANCESCO

Per non avere inviato gli atti di gara entro il termine previsto.

IL GIUDICE SPORTIVO
Bruno Colusso

Le ammende irrogate attraverso questo Comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione al Comitato Regionale tramite bonifico bancario oppure in contanti presso la Sede della Delegazione.

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 1 marzo 2024.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

TERZA CATEGORIA

GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
F.C. ESIO	G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	R	10/03/2024 15:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
GSD DORMELLETO	1924 SUNO F.C.D.	R	10/03/2024 14:30	242 COMUNALE	DORMELLETO	VIA FEDERICO TESIO, 7
MONTECRESTESE	SOCCER GATTICO VERUNO	R	10/03/2024 14:30	351 COMUNALE	MONTECRESTESE	VIA PONTETTO
OLEGGIO CASTELLO	GARGALLO	R	10/03/2024 14:30	388 COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	VIA PER COMIGNAGO, 15
PREGLIESE	VERBANIA OLYMPIA 20.20	R	10/03/2024 14:30	2225 COMUNALE	TRONTANO - LOC. COSASCA	VIA LEONARDO DA VINCI

GIRONE FINALE UNDER 19 -VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FERIOLO CALCIO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	09/03/2024 15:00	955 GIANNI QUARANTA	FERIOLO - BAVENO	VIA NAZIONALE, 44 B
RIVIERA D ORTA	JUVENTUS DOMO	A	09/03/2024 15:00	394 COMUNALE	ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26

GIRONE FINALE UNDER 16 -VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	VARZESE	A	09/03/2024 15:00	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
GRAVELLONA SAN PIETRO	CANNOBIESE 1906	A	09/03/2024 15:00	287 LUCCHINI	GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI

GIRONE FINALE UNDER 15 -VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARONA CALCIO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	10/03/2024 10:30	25 "VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	ARONA - MERCURAGO	VIA CROSA
S.FRANCESCO	VARZESE	A	10/03/2024 15:00	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8

TROFEO UNDER 19 PROVIN.LE -VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTELLETTESE	CIREGGIO	A	09/03/2024 17:00	776 MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	CASTELLETTO SOPRA TICINO	VIA VARALLO POMBIA, 12
STRESA VERGANTE	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	09/03/2024 16:00	331 SERGIO STORELLI	MEINA	VIA DOTT. CELESTINO DOSI, 12

TROFEO UNDER 16 PROVIN.LE -VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARONA CALCIO	SOCCER GATTICO VERUNO	A	09/03/2024 17:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47

TROFEO UNDER 15 PROVIN.LE -VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	CREVOLESE A.S.D.	A	10/03/2024 10:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
MERGOZZESE	ORNAVASSESE	A	10/03/2024 10:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
OLEGGIO CASTELLO	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	10/03/2024 10:30	388 COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	VIA PER COMIGNAGO, 15

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GIRONE UN - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	STRESA VERGANTE	R	10/03/2024 10:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
BAGNELLA CALCIO 1972	S.FRANCESCO	R	10/03/2024 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VOLUNTAS SUNA	R	10/03/2024 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	ARONA CALCIO	R	10/03/2024 15:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
VERBANIA CALCIO	VARZESE	R	10/03/2024 15:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

UNDER 12 FEMMINILE PRIMAV.-VCO

GIRONE UN - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACF BIELLESE	ACADEMY PRO VERCELLI	R	09/03/2024 15:00	61 COMUNALE	PAVIGNANO - BIELLA	STRADA DELLA BARAZZA
BULE'BELLINZAGO	UNION NOVARA	R	09/03/2024 11:00	1402 SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO"	BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI 100
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	BAGNELLA CALCIO 1972	R	09/03/2024 11:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

GIRONE UN - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANNOBIESE 1906	MERGOZZESE	A	08/03/2024 17:00	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA

GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	ORNAVASSESE	A	09/03/2024 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
MASERA	US PROVIGEZZO	A	09/03/2024 14:30	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10
S.FRANCESCO	VARZESE	A	09/03/2024 16:30	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
STRESA VERGANTE	MERGOZZESE	A	09/03/2024 16:00	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI
VARZESE SQ.B	CANNOBIESE 1906	A	09/03/2024 10:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VOLUNTAS SUNA	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	09/03/2024 14:30	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE

ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO**GIRONE UN - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	VOLUNTAS SUNA	A	09/03/2024 14:30	2659 COMUNALE	AGRANO - OMEGNA	VIA PRATOLUNGO
BAGNELLA CALCIO 1972	CALCIO VOGOGNA	A	09/03/2024 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
JUVENTUS DOMO	ORNAVASSESE	A	09/03/2024 14:00	2225 COMUNALE	FRONTANO - LOC. COSASCA	VIA LEONARDO DA VINCI
VERBANIA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	09/03/2024 15:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO**GIRONE UN - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	US PROVIGEZZO	A	09/03/2024 16:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	VERBANIA CALCIO	A	09/03/2024 17:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
JUVENTUS DOMO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	09/03/2024 15:30	2225 COMUNALE	FRONTANO - LOC. COSASCA	VIA LEONARDO DA VINCI

PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-VCO-**GIRONE UN - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	CALCIO VOGOGNA	A	09/03/2024 14:30	2235 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA - LOC. CADDO	LOCALITA CADDO
MASERA	STRESA VERGANTE	A	09/03/2024 14:30	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10
ORNAVASSESE	VERBANIA CALCIO	A	09/03/2024 14:30	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
US PROVIGEZZO	MERGOZZESE	A	09/03/2024 14:30	719 COMUNALE	SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA

PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO**GIRONE UN - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	A	09/03/2024 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
CREVOLESE A.S.D.	VARZESE	A	09/03/2024 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VERBANIA CALCIO	A	09/03/2024 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	JUVENTUS DOMO	A	09/03/2024 15:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
VOLUNTAS SUNA	BAGNELLA CALCIO 1972	A	09/03/2024 14:15	1360 MARCO GHIDINI	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	09/03/2024 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	VERBANIA CALCIO	A	09/03/2024 14:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
STRESA VERGANTE	BAGNELLA CALCIO 1972	A	09/03/2024 15:00	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI
VARZESE	A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B	A	09/03/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VARZESE SQ.B	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	A	09/03/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VOLUNTAS SUNA	JUVENTUS DOMO	A	09/03/2024 14:15	1360 MARCO GHIDINI	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM-VCO

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	BAGNELLA CALCIO 1972	A	09/03/2024 14:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
GRAVELLONA SAN PIETRO	S.FRANCESCO	A	09/03/2024 14:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
VERBANIA CALCIO	VOLUNTAS SUNA	A	09/03/2024 14:00	583 SINTETICO "CARLO PEDROLI"	VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VARZESE	A	09/03/2024 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
STRESA VERGANTE	ORNAVASSESE	A	09/03/2024 14:30	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI
VOLUNTAS SUNA SQ.B	CREVOLESE A.S.D.	A	09/03/2024 14:30	1360 MARCO GHIDINI	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	VARZESE	A	09/03/2024 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	VOLUNTAS SUNA	A	09/03/2024 16:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	BAGNELLA CALCIO 1972	A	09/03/2024 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	CALCIO VOGOGNA	A	09/03/2024 14:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
VERBANIA CALCIO SQ.B	JUVENTUS DOMO	A	09/03/2024 14:30	583 SINTETICO "CARLO PEDROLI"	VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10

PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	CREVOLESE A.S.D.	A	09/03/2024 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
BAGNELLA CALCIO 1972	STRESA VERGANTE	A	09/03/2024 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	JUVENTUS DOMO	A	09/03/2024 14:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VERBANIA CALCIO	A	09/03/2024 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.B	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	09/03/2024 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CANNOBIESE 1906	MASERA	A	09/03/2024 10:30	116 SINTEITCO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
ORNAVASSESE	JUVENTUS DOMO SQ.B	A	09/03/2024 00:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VARZESE	VOLUNTAS SUNA	A	09/03/2024 00:00	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.C	S.FRANCESCO	A	09/03/2024 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
ORNAVASSESE SQ.B	US PROVIGEZZO	A	09/03/2024 00:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VARZESE SQ.B	CALCIO VOGOGNA	A	09/03/2024 00:00	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

* DELEGAZIONE VCO *

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

 *
 * GIRONE FINALE UNDER 15 -VCO GIRONE: UN *
 *

 | ANDATA: 3/03/24 | | RITORNO: 24/03/24 |
 | ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE...: |

| A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 - S.FRANCESCO
VARZESE - ARONA CALCIO

 | ANDATA: 10/03/24 | | RITORNO: 7/04/24 |
 | ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE...: |

| ARONA CALCIO - A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906
S.FRANCESCO - VARZESE

 | ANDATA: 17/03/24 | | RITORNO: 14/04/24 |
 | ORE...: | 3 G I O R N A T A | ORE...: |

| S.FRANCESCO - ARONA CALCIO
VARZESE - A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906

 | DELEGAZIONE VCO | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **
** GIRONE FINALE UNDER 15 -VCO GIRONE: UN

SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO	TELEFONO
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	389	LIBERAZIONE	OMEGNA	10:30	PIAZZA PIPPO COPPO	
VARZESE	1688	COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	10:30	FRAZIONE CUZZEGO	
ARONA CALCIO	25	"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	ARONA - MERCURAGO	10:30	VIA CROSA	
S.FRANCESCO	1359	SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	15:00	VIA ALLE FABBRICHE 8	

* DELEGAZIONE VCO

*

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

*
* GIRONE FINALE UNDER 16 -VCO GIRONE: UN *
*

| ANDATA: 2/03/24 | | RITORNO: 23/03/24 |
| ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE...: |

| CANNOBIESE 1906 - A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 |
VARZESE - GRAVELLONA SAN PIETRO
ANDATA: 9/03/24
ORE...:

| A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 - VARZESE |
GRAVELLONA SAN PIETRO - CANNOBIESE 1906
ANDATA: 16/03/24
ORE...:

| A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 - GRAVELLONA SAN PIETRO |
VARZESE - CANNOBIESE 1906

| DELEGAZIONE VCO | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** |
| | ** GIRONE FINALE UNDER 16 -VCO GIRONE: UN |

| SOCIETA' | CAMPO | DENOMINAZIONE CAMPO | LOCALITA' CAMPO | ORA | INDIRIZZO | TELEFONO |

CANNOBIESE 1906	116	SINTEITCO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	17:00	VIA GENERALE DALLA CHIESA	
VARZESE	576	COMUNALE	VARZO	14:30	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA	
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	389	LIBERAZIONE	OMEGNA	15:00	PIAZZA PIPPO COPPO	
GRAVELLONA SAN PIETRO	288	BOROLI	GRAVELLONA TOCE	15:00	CORSO SEMPIONE, 200	

* DELEGAZIONE VCO *

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

 *
 * GIRONE FINALE UNDER 19 -VCO GIRONE: UN *
 *

```

-----
| ANDATA: 2/03/24 | | RITORNO: 23/03/24 |
| ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE...:
-----
| A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 - RIVIERA D ORTA
| JUVENTUS DOMO - FERILOLO CALCIO
-----
| ANDATA: 9/03/24 | | RITORNO: 6/04/24 |
| ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE...:
-----
| FERILOLO CALCIO - A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906
| RIVIERA D ORTA - JUVENTUS DOMO
-----
| ANDATA: 16/03/24 | | RITORNO: 13/04/24 |
| ORE...: | 3 G I O R N A T A | ORE...:
-----
| JUVENTUS DOMO - A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906
| RIVIERA D ORTA - FERILOLO CALCIO
-----
  
```

```

*-----*
| DELEGAZIONE VCO | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **
| | ** GIRONE FINALE UNDER 19 -VCO GIRONE: UN
-----
  
```

SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO	TELEFONO
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	389	LIBERAZIONE	OMEGNA	15:00	PIAZZA PIPPO COPPO	
JUVENTUS DOMO	238	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	16:30	PIAZZALE CUROTTI, 1	
FERILOLO CALCIO	955	GIANNI QUARANTA	FERILOLO - BAVENO	15:00	VIA NAZIONALE, 44 B	
RIVIERA D ORTA	394	COMUNALE	ORTA SAN GIULIO	15:00	VIA PIANO LEGRO, 26	

 *
 * TROFEO UNDER 15 PROVIN.LE -VCO GIRONE: UN *
 *

ANDATA: 3/03/24 RITORNO: 14/04/24	ANDATA: 24/03/24 RITORNO: 5/05/24
ORE...: 1 G I O R N A T A ORE...:	ORE...: 4 G I O R N A T A ORE...:
CREVOLESE A.S.D. - OLEGGIO CASTELLO	CREVOLESE A.S.D. - MERGOZZESE
GRAVELLONA SAN PIETRO - MERGOZZESE	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - OLEGGIO CASTELLO
ORNAVASSESE - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	ORNAVASSESE - GRAVELLONA SAN PIETRO
ANDATA: 10/03/24 RITORNO: 21/04/24	ANDATA: 7/04/24 RITORNO: 12/05/24
ORE...: 2 G I O R N A T A ORE...:	ORE...: 5 G I O R N A T A ORE...:
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - CREVOLESE A.S.D.	GRAVELLONA SAN PIETRO - CREVOLESE A.S.D.
MERGOZZESE - ORNAVASSESE	MERGOZZESE - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE
OLEGGIO CASTELLO - GRAVELLONA SAN PIETRO	OLEGGIO CASTELLO - ORNAVASSESE
ANDATA: 17/03/24 RITORNO: 28/04/24	
ORE...: 3 G I O R N A T A ORE...:	
CREVOLESE A.S.D. - ORNAVASSESE	
GRAVELLONA SAN PIETRO - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	
OLEGGIO CASTELLO - MERGOZZESE	

 ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **
 DELEGAZIONE VCO |
 ** TROFEO UNDER 15 PROVIN.LE -VCO GIRONE: UN

SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO	TELEFONO
CREVOLESE A.S.D.	226	COMUNALE	CREVOLADOSSOLA SABATO	14:30	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE	
GRAVELLONA SAN PIETRO	287	LUCCHINI	GRAVELLONA TOCE	10:30	VIA FRANCESCO ALBERTINI	
ORNAVASSESE	393	COMUNALE	ORNAVASSO	10:00	VIA MENCONI, 27	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	2239	COMUNALE	PIEVE VERGONTE	10:30	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3	
MERGOZZESE	332	PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	10:00	VIA BRIGNOLA	
OLEGGIO CASTELLO	388	COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	10:30	VIA PER COMIGNAGO, 15	

* DELEGAZIONE VCO *

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

 *
 * TROFEO UNDER 16 PROVIN.LE -VCO GIRONE: UN *
 *

```

-----
| ANDATA: 2/03/24 | | RITORNO: 23/03/24 |
| ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE...:
-----
| CIREGGIO - ARONA CALCIO
-----
| ANDATA: 2/03/24 | | RITORNO:
| ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE...:
-----
| Riposa..... - SOCCER GATTICO VERUNO
-----
| ANDATA: 9/03/24 | | RITORNO: 06/04/24 |
| ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE...:
-----
| ARONA CALCIO - SOCCER GATTICO VERUNO
-----
| ANDATA: 9/03/24 | | RITORNO:
| ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE...:
-----
| Riposa..... - CIREGGIO
-----
| ANDATA: 16/03/24 | | RITORNO: 13/04/24 |
| ORE...: | 3 G I O R N A T A | ORE...:
-----
| CIREGGIO - SOCCER GATTICO VERUNO
-----
| Riposa..... - ARONA CALCIO
  
```

-----		*-----*						
DELEGAZIONE VCO		** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **						
		** TROFEO UNDER 16 PROVIN.LE -VCO GIRONE: UN						
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO	TELEFONO		
CIREGGIO	2238	COMUNALE	CIREGGIO - OMEGNA DOMENICA	10:30	VIA BETULLE, VIA D'ACQUISTO			
ARONA CALCIO	3368	SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	17:30	VIA MONTE NERO, 47			
SOCCER GATTICO VERUNO	1980	COMUNALE	VERUNO DOMENICA	10:00	VIA BORROMEO			

* DELEGAZIONE VCO

*

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

 *
 * TROFEO UNDER 19 PROVIN.LE -VCO GIRONE: UN *
 *

 | ANDATA: 2/03/24 | | RITORNO: 13/04/24 |
 | ORE...: 15:00 | | 1 G I O R N A T A | ORE...: 15:00 |

| ARONA CALCIO - STRESA VERGANTE
 | GRAVELLONA SAN PIETRO - CASTELLETTESE
Riposa..... - CIREGGIO

 | ANDATA: 9/03/24 | | RITORNO: 20/04/24 |
 | ORE...: 15:00 | | 2 G I O R N A T A | ORE...: 15:00 |

| CASTELLETTESE - CIREGGIO
 | STRESA VERGANTE - GRAVELLONA SAN PIETRO
Riposa..... - ARONA CALCIO

 | ANDATA: 16/03/24 | | RITORNO: 27/04/24 |
 | ORE...: 15:00 | | 3 G I O R N A T A | ORE...: 15:00 |

| ARONA CALCIO - CASTELLETTESE
 | CIREGGIO - GRAVELLONA SAN PIETRO
Riposa..... - STRESA VERGANTE

 | ANDATA: 23/03/24 | | RITORNO: 4/05/24 |
 | ORE...: 15:00 | | 4 G I O R N A T A | ORE...: 15:00 |

| CIREGGIO - STRESA VERGANTE
 | GRAVELLONA SAN PIETRO - ARONA CALCIO
Riposa..... - CASTELLETTESE

 | ANDATA: 6/04/24 | | RITORNO: 11/05/24 |
 | ORE...: 15:00 | | 5 G I O R N A T A | ORE...: 15:00 |

| ARONA CALCIO - CIREGGIO
 | STRESA VERGANTE - CASTELLETTESE
Riposa..... - GRAVELLONA SAN PIETRO

| DELFGAZIONE VCO | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** |
 | | ** TROFEO UNDER 19 PROVIN.LE -VCO GIRONE: UN |

SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO	TELEFONO
ARONA CALCIO	3368	SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	17:30	VIA MONTE NERO, 47	
GRAVELLONA SAN PIETRO	288	BOROLI	GRAVELLONA TOCE	16:00	CORSO SEMPIONE, 200	
CASTELLETTESE	776	MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	CASTELLETTO SOPRA TICINO	17:00	VIA VARALLO POMBIA, 12	
STRESA VERGANTE	331	SERGIO STORELLI	MEINA	16:00	VIA DOTT. CELESTINO DOSI, 12	
CIREGGIO	2238	COMUNALE	CIREGGIO - OMEGNA	15:00	VIA BETULLE, VIA D'ACQUISTO	



Roma, 23 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 53

Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 16 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il Decreto dispone in materia di accertamento tributario ai fini di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo, e in materia di concordato preventivo biennale al quale potranno accedere i contribuenti minori titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo. L'obiettivo è quello di combattere l'evasione spingendo progressivamente i contribuenti a dichiarare redditi più reali, aumentando l'adesione spontanea – *compliance* – agli obblighi tributari.

Le disposizioni del Decreto perseguono l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema di accertamento, potenziare l'applicazione del contraddittorio, riordinare la disciplina in materia di attività di analisi del rischio, introdurre specifiche forme di cooperazione internazionale, prevenire e contrastare i fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA nonché revisionare i termini di accertamento e l'apparato sanzionatorio. Viene poi introdotto per i soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato, l'istituto e la relativa disciplina del concordato preventivo biennale – CPB - che ha la finalità di innalzare la cosiddetta *tax compliance* e favorire l'adempimento spontaneo, migliorando il rapporto di fiducia e collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente

Il Decreto si articola in due Titoli. Il Titolo 1 – articoli da 1 a 5 – reca disposizioni in materia di procedimento accertativo e il Titolo II dispone – articoli da 6 a 33 – l'introduzione nel sistema tributario del Concordato preventivo biennale, e dagli articoli da 34 a 41 reca disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

Titolo I – Disposizioni in materia di procedimento accertativo

L'art. 1 del D. Lgs. n. 13/2024 - Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione – si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024 e prevede, al comma 1, le seguenti modificazioni del D.

Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale:

1-all'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

a)-l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA nonché il recupero di crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente; *il contribuente potrà presentare specifica istanza per la definizione dell'accertamento con adesione;*

b)-dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo, previsto dell'art. 6, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n.212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello della presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo;

c)-all'art. 5, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: l'Ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui al punto b), ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'art. 6 (*contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche, o nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento per il quale non si applica il concordato preventivo, non preceduto da un processo verbale di constatazione definibile ai sensi dell'art. 5-quater*), contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente nei casi di cui all'art. 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati: 1) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; 2) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; 3) le maggiori imposte, ritenute sanzioni, interessi, dovuti; 4) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui al punto 2);

d)-l'inserimento, dopo l'art. 5, dell'art. **5-quater** che prevede che il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione. L'adesione può avere ad oggetto:

a) **esclusivamente** – *senza condizioni* - il contenuto integrale del verbale di constatazione;

b) condizionandola alla **rimozione** di errori manifesti.

Nel caso a), l'adesione deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, indicato nello stesso verbale, e all'Organo che ha redatto il

verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio delle Entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento.

Nel caso b), nei 10 giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'Organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante l'aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il termine di 60 giorni, previsto per il caso a), decorre, come per il caso b), dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate da parte dell'Organo che ha redatto il verbale

Fino alla predetta comunicazione e, comunque, non oltre la scadenza del 30° giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l'accertamento restano sospesi.

Con l'adesione le sanzioni sono ridotte alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria e il pagamento delle somme dovute va effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Le somme possono essere versate anche ratealmente con l'applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi al saggio legale, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applica l'art. 15-ter del DPR n. 602/73, (decadenza dal beneficio della rateazione e iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle residue somme, con le relative sanzioni);

2-all'art. 8:

Per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conseguente alla definizione di atti di recupero, **non** è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione, prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

3-all'art. 11:

a)-l'Ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui al precedente punto 1-b), ovvero su istanza del contribuente, comunica al contribuente stesso un invito a comparire nel quale sono indicati: 1) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; 2) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; 3) le maggiori imposte, ritenute sanzioni, interessi, dovuti; 4) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui al punto 2);

b)-qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni in deroga al termine ordinario;

4-all'art. 12, il comma 1, è sostituito dal seguente:

In caso di notifica di avviso di accertamento, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, anche in difetto dell'invito a comparire di cui all'art. 11, comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.

Il contribuente può presentare l'istanza di adesione, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. E' fatta salva la possibilità, per il contribuente, di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni.

L'art. 1 del D. Lgs. n. 13/2024, prevede, al comma 2, modificazioni al DPR n. 600 del 29 settembre 1973, recante disposizioni in materia di accertamento.

a) - Al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo, attesa l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del contraddittorio preventivo, viene inserito **dopo il secondo comma dell'art. 31 del DPR n. 600/1973, un secondo comma-bis che prevede che** nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni in forma associata, di cui all'art. 5 TUIR, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 TUIR, la competenza di cui al secondo comma spetta all'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.

Lo stesso secondo comma-bis del Decreto, alla lettera **b)**, che si riporta di seguito, introduce invece delle disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

b)-inserimento, dopo l'art. 38, dell'art. 38-bis – Atti di recupero –che stabilisce che:

a) gli atti di recupero per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, dovranno essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del **quinto anno** successivo a quello del relativo utilizzo per i crediti non spettanti ed entro il dicembre **dell'ottavo anno** successivo a quello del relativo utilizzo, per quelli inesistenti. Per credito inesistente si intende il

credito in relazione al quale ricorrano contemporaneamente i due requisiti della mancanza, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e l'inesistenza non sia riscontrabile mediante la liquidazione delle dichiarazioni. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione e, in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo;

b)-quanto previsto nella precedente lett. a), si applica anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quinto anno** successivo a quello in cui è avvenuta la violazione;

Il nuovo art. 38-bis, prevede alla lettera d) del comma 2, al fine di incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, l'inserimento, dopo l'art. 60-bis, dell'art. 60-ter - *Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale*:

a)-Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente Ufficio tramite PEC agli indirizzi risultanti: **1)**dagli indici IPA se destinati a Pubbliche Amministrazioni e a gestori di servizi pubblici; **2)**se destinati alle imprese individuali o società e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche, dei professionisti e nel Registro delle Imprese; **3)** se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato, al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente; **4)** per i soggetti non tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo digitale, al domicilio speciale se eletto.

b)-se, relativamente agli atti, agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'Ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo, la notificazione va effettuata secondo le normali procedure o mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Sepa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo

avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; l'Ufficio, inoltre, dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Gli atti e le comunicazioni dell'Agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione potranno essere portati a conoscenza del destinatario con le modalità e al domicilio digitale secondo il nuovo art. 60-ter.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024 – Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio – dispone una serie di procedure e azioni in materia di attività di analisi del rischio, al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e l'abuso del diritto in materia fiscale nonché in materia di invito alla *compliance*.

Sono riportate, **con il comma 1**, tra l'altro, le seguenti definizioni:

analisi del rischio è il processo composto da una o più fasi, che al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, utilizza le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria per associare, coerentemente ad uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi al suo determinarsi;

rischio fiscale è il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione delle norme tributarie ovvero in contrasto con i principi e le finalità dell'ordinamento tributario.

Il comma 2 dell'art. 2 del Decreto prevede che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso de diritto in materia tributaria, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

Il successivo comma 3 stabilisce che le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e quelle inerenti la fatturazione elettronica, saranno utilizzate, con la sola esclusione delle informazioni legate ai reati, dall'Agenzia anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

Il comma 4, poi, stabilisce che per le attività di analisi del rischio, il Dipartimento delle Finanze del MES deve definire con regolamento specifiche limitazioni per garantire i diritti dei contribuenti in materia di privacy.

Con i commi da 5 a 8 sono introdotti, con modifiche degli articoli 31, 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972 (IVA), i nuovi strumenti di analisi del rischio tra le attribuzioni e i poteri degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. **Il comma 9** prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono, per le finalità in argomento, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati personali, di riservatezza e di segretezza, condividere tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono anche tramite unità integrate di analisi del rischio.

L’art. 3 del D. Lgs. n. 13/2024 – Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazioni esistenti – reca disposizioni in materia di scambio di informazioni e di cooperazioni, controlli e verifiche congiunte.

Il successivo art. 4 del Decreto – Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in materia di IVA – ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi all’utilizzo abusivo della procedura che consente l’esenzione dal pagamento dell’IVA al momento dell’importazione di beni nella UE da Paesi extra UE, ha introdotto modifiche all’art. 35 del DPR n. 633/1972, stabilendo, con il novello comma 7-quater, tra l’altro, che per i soggetti non residenti in uno Stato UE che adempiono gli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di apposita garanzia.

Per le stesse finalità sono aggiunti alcuni periodi nel terzo comma dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, concernenti le ipotesi in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA siano previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In particolare, tra l’altro, si prevede che il rappresentante fiscale debba essere in possesso dei requisiti soggettivi quali, ad esempio, non aver riportato condanne, anche non definitive per reati finanziari, non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia tributaria e contributiva.

L’art. 5 reca disposizioni in materia di imposta sulle assicurazioni

Titolo II - Disciplina del Concordato preventivo biennale

Con il Titolo II, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è introdotto l’istituto e la relativa disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) finalizzato a prevenire

ex ante l'evasione fiscale e ad innalzare la *tax compliance*, favorendo l'adempimento spontaneo e migliorando il rapporto tra fisco e contribuente. L'istituto ha quali destinatari i soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti che aderiscono al regime forfetario, residenti nel territorio dello Stato.

Il CPB impegna i soggetti che vi aderiscono ad accettare e rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP formulata dall'Agenzia delle Entrate che utilizza le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione oltre che i dati dichiarati dal contribuente.

L'adesione comporta, inoltre, che sono considerati irrilevanti ai fini delle imposte di cui sopra nonché dei contributi previdenziali obbligatori eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

E' prevista, infine, la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie o abbia commesso violazioni fiscali di non lieve entità.

Si riportano di seguito, in sintesi, le disposizioni normative dell'istituto del CPB.

Art. 6 – Finalità – prevede che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni che svolgono la loro attività nel territorio dello Stato, possono accedere ad un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal Titolo II. *In sostanza, il patto con il Fisco sarà esteso a tutte le partite IVA, compresi i contribuenti che si trovano nel regime ISA e quelli che sono nel regime forfetario, semplificato, tassato con l'aliquota piatta del 15%.*

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale – **art. 7 – Ambito di applicazione** - l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, **per il solo periodo d'imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo biennale è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.**

Entro il **1° aprile** di ciascun anno – **art. 8 – Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato** - l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei

contribuenti e dei loro intermediari appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta da parte dell'Agenzia. Per il 2024 e il 2025 i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno e entro il 15 aprile.

La proposta di concordato è elaborata – **art. 9 – Elaborazione e adesione alla proposta di concordato** - dall'Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente, tenuto conto dei dati stessi e delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate acquisisce ulteriori dati dalle banche dati in suo possesso e di altri soggetti pubblici. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine del 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione. **Per il 2024**, primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato **entro il termine** previsto dal successivo art. 38 per la presentazione della dichiarazione.

Il successivo art. 10 - Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità – prevede che i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità – ISA – accedono al concordato preventivo secondo le modalità indicate nel medesimo Titolo II. Possono accedere al CPB i contribuenti di cui sopra che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dal precedente art. 9, comma 3, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a **5.000,00 euro** per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

Con l'art. 11 – Cause di esclusione - è previsto che non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione quali la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, e la condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 (*rilascio di fatture per operazioni inesistenti*), dall'art. 2621 C.C. (*false comunicazioni sociali*) e dagli artt. 648-bis e ter c.p. (*riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio*), commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti.

L'accettazione della proposta da parte del contribuente – **art. 12** – *Effetti dell'accettazione della proposta* - impegna il contribuente medesimo a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative al ravvedimento operoso.

Con l'art. 13 – *Adempimenti* - è previsto che nei periodi d'imposta oggetto del concordato i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli ISA.

Decorso il biennio oggetto di concordato, l'Agenzia delle Entrate - **art. 14** – *Rinnovo del concordato* – permanendo i requisiti e in assenza di cause di esclusione formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo a cui il contribuente, se lo ritiene, può aderire.

Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni – **art. 15** – *Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato* - rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'art. 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze e i redditi relativi a partecipazione in società di persone e associazioni. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze nonché i redditi di partecipazione, determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000,00 euro.

Il reddito d'impresa proposto al contribuente – **art. 16** – *Reddito d'impresa oggetto di concordato* - ai fini del concordato è individuato con riferimento all'art. 56 TUIR, e per i soggetti all'IRES alle relative disposizioni del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze e redditi di partecipazione. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi di partecipazione determinano una corrispondente variazione del reddito concordato. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi d'imposta precedenti riducono il reddito determinato e, in ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a **2.000,00 euro**.

Ai fini dell'IRAP il valore della produzione – **art. 17** – *Valore della produzione netta oggetto di concordato* - proposto al contribuente è individuato con riferimento agli articoli. 5, 5-bis e 8 del D. Lgs. n. 446/1997, senza considerare plusvalenze e

sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze sopravvenienze passive. Il saldo netto tra le plusvalenze e sopravvenienze attive e le minusvalenze e sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di **2.000 ,00euro**.

L'adesione al concordato – art. 18 – Effetti del concordato ai fini dell'IVA - non produce effetti sull'IVA la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati – **art. 19 – Rilevanza delle basi imponibili concordate** - non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato. In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi eccedenti la misura del **50%** rispetto a quello oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizza tale circostanza.

L'art. 20- Determinazione degli acconti - stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. In sede di prima applicazione del CPB – **2024** – la seconda rata dell'acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Il concordato cessa di produrre effetto – **art. 21 – Cessazione del concordato** - dal periodo d'imposta nel quale il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel precedente periodo d'imposta, o se il contribuente cessa l'attività.

Con l'art. 22 - Decadenza dal concordato - sono stabilite le cause di decadenza del concordato. Si decade quando: a) a seguito di accertamento nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al **30%** dei ricavi dichiarati ovvero risultano altre violazioni di **non lieve entità**; b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato, c) sono indicati nella

dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; d) ricorre una delle ipotesi di cui al precedente art. 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art 12, comma 2; e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, comma 2.

Con riferimento alla lett. a), del comma 1, sono di **non** lieve entità: a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'Istituto; b) la comunicazione inesatta o incompleta di dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al **30%**. Decade dal concordato anche il contribuente che non presenta una qualsiasi delle dichiarazioni annuali o che commette, in giorni diversi, almeno tre violazioni della normativa sugli scontrini fiscali.

Le violazioni di cui al comma 1, lett. e), e al comma 2, non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione con il ravvedimento operoso.

Contribuenti che aderiscono al regime forfetario

Al concordato preventivo biennale possono accedere – **art. 23** – *Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario* - anche i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, regime che assoggetta il reddito dei contribuenti medesimi all'imposta del 15% - o del 5% per i primi 5 anni - sostitutiva di IRPEF e addizionali, sui compensi o ricavi purchè inferiori a 85 mila euro. Per i **lavoratori autonomi e per i professionisti in regime forfetario** il CPB sarà limitato, in via sperimentale, alla **sola annualità 2024**. La naturale scadenza biennale potrà essere operativa soltanto dal 2025 dal momento che l'Amministrazione finanziaria potrà utilizzare, per effettuare la proposta, i dati della fatturazione elettronica anche per i soggetti forfetari, per i quali l'obbligo della fatturazione elettronica è scattato dal 1° gennaio 2024, soltanto dall'anno 2025.

Non possono aderire al concordato – **art. 24** – *Cause di esclusione* – *oltre a coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, (assenza debiti tributari) o per i quali esiste una causa di esclusione prevista dall'art. 11 (nel triennio precedente all'adesione mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o presenza di condanne penali), i soggetti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Ne consegue che la causa di esclusione riguarda i contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel corso del 2023.*

L'accettazione della proposta – **art. 25** – *Effetti dell'accettazione della proposta* - obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso

Nel periodo di vigenza del concordato – **art. 26** – *Adempimenti* - i contribuenti sono tenuti agli adempimenti previsti dal regime forfetario e, cioè, devono emettere fattura anche per le operazioni che superano il reddito concordato ed effettuare le ritenute sui redditi di lavoro erogati.

Il concordato potrà essere rinnovato alla scadenza del biennio – **art. 27** – *Rinnovo del concordato* - se non sussistono cause di esclusione, con una proposta per il biennio successivo.

L'art. 28 – *Reddito oggetto di concordato* – prevede che per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo, oggetto di concordato, è determinato secondo le metodologie di cui all'art. 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2 mila euro.

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA – art. 29 – *Effetti del concordato ai fini dell'IVA* - la cui applicazione continua ad aver luogo secondo le regole del regime forfetario.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati – **art. 30** – *Rilevanza delle basi imponibili concordate* - non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato. In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi eccedenti la misura del **50%** rispetto a quello oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizza tale circostanza.

Il successivo **art. 31** – *Determinazione degli acconti* - stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato va calcolato sulla base dei redditi concordati. Per il versamento del **secondo acconto 2024**, per i soggetti che hanno aderito al CPB, la maggiore imposta si calcola in questa sede perchè il primo acconto è stato quantificato secondo le regole ordinarie.

Il concordato cessa di produrre effetto – **art. 32** – *Cessazione del concordato* - dal periodo d'imposta nel quale il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel precedente periodo, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi criteri coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari. La cessazione ha effetto anche se il contribuente cessa l'attività.

Il successivo **art. 33** - *Decadenza dal concordato* - stabilisce che Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta nei casi di cui al precedente art. 22.

Disposizioni di coordinamento e conclusive (artt. da 34 a 37)

L'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria è sospesa per i periodi d'imposta oggetto del concordato, salvo che non ricorrano cause di decadenza – **art. 34** – e l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Con **l'art. 35** è previsto che per l'adesione al concordato non si applica la disciplina di cui all'art. 2 del D. L. n. 16, del 2 marzo 2012. In particolare, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, la disposizione intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente in buona fede che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente, ed è strutturata in modo tale da sanare i soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario. L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omissso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, **si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.**

L'art. 37 prevede, per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale (ISA, minimi, forfetari e soci in trasparenza), **il differimento del termine dei versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi e IVA, per il primo anno di applicazione del concordato, al 31 luglio** senza

alcuna maggiorazione; il versamento potrà aver luogo con la maggiorazione dello 0,4% entro il successivo 20 agosto.

Infine, l'**art. 38** – *Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia imposte dirette e IRAP* – prevede che:

per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:

- a) Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 TUIR, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- b) I soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15° giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024:

- a) Le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art. 6 TUIR presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- b) I soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- c) i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 1, DPR n. 322/1998, presentano in via telematica la dichiarazione dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Decreto è entrato in vigore il 22 febbraio 2024.



Roma, 26 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 54

Oggetto: Aggiornamento del memorandum delle principali scadenze fiscali 2024

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 17-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 17 - 2024

Oggetto: Aggiornamento del memorandum delle principali scadenze fiscali 2024

A seguito delle disposizioni legislative emanate successivamente alla Circolare LND n. 43 del 15 gennaio 2024, si è predisposta la presente Circolare aggiornata relativamente alle principali scadenze fiscali del 2024.

Tutti gli adempimenti e versamenti che scadono di sabato e nei giorni festivi vengono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70 del 2011) –

Si fa rilevare che, in materia di **rateizzazione dei versamenti relativi alle imposte, l'art. 8 del D. Lgs. n. 1, dell'8 gennaio 2024**, ha previsto che le somme dovute a titolo di saldo o d'acconto delle imposte e contributi dai soggetti titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'IVA, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. La disposizione si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Tutti i contribuenti, sia titolari di partita IVA che non, che effettuano i versamenti rateali delle imposte, dovranno effettuare i medesimi versamenti entro il giorno 16 di ciascun mese.

Importanti, poi, le modifiche disposte dai recenti provvedimenti in materia di presentazione delle dichiarazioni REDDITI e IRAP.

*Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, **con effetto dal 2 maggio 2024**, le dichiarazioni **IRES/IRAP** vanno prodotte entro l'ultimo giorno del **nono** mese (anziché l'undicesimo) successivo alla chiusura dell'esercizio; per i soggetti con periodo d'imposta **non** coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (come, ad es., Bilancio al 30 giugno 2023, la cui dichiarazione va prodotta entro il 31 maggio 2024) scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.*

L'art. 38 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024 stabilisce, al comma 1, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023: a) le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art. 2, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate), presentano la dichiarazione in

via telematica entro il **15 ottobre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; **b) i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, (soggetti all'imposta sulle società IRES e IRAP,)** presentano la dichiarazione in via telematica entro il **15° giorno del decimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, le ASD/SSD con esercizio chiuso al **30 giugno 2024** - periodo d'imposta 2023 - potranno presentare le relative dichiarazioni entro il **15 aprile 2025**.

Lo stesso **art. 38** stabilisce, invece, al comma 2, che **per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**, i soggetti di cui al precedente **punto a)** presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il **15 aprile ed il 30 giugno** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **ovvero in via telematica tra il 15 aprile ed il 30 settembre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre i soggetti di cui al precedente **punto b)** presentano la dichiarazione in via telematica **a partire dal 15 aprile dell'anno successivo e comunque entro il 30 settembre se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare; nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, le dichiarazioni vanno prodotte entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, le ASD/SSD con esercizio chiuso al 30 giugno 2025 – periodo d'imposta 2024 – potranno presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2026.**

Infine, lo stesso **art. 38, al comma 3**, stabilisce che i **sostituti d'imposta** presentano la relativa dichiarazione, in via telematica, **dal 15 aprile al 31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Scadenze mensili

Giorno 15 –

- **Imposte sui redditi e IVA – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente.

– **IVA ordinaria** – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata –

Come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, i versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sono accorpati fino a 100,00 euro. Al disotto di tale cifra i versamenti, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, possono essere eseguiti nel periodo successivo ma in ogni caso entro il 16 dicembre.

Giorno 16

– **IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili** – Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente–

– **IRPEF – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati ai sensi della Legge n. 133/1999 – (redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m, TUIR) –

– **IRPEF** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021 e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR (*redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente*) –

– **INPS** – Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro sportivo e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente –

Ulteriori scadenze nei singoli mesi

Febbraio

1° – **IVA** – Inizio termine per l'invio della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023

16 – **Versamento IVA** relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell'anno 2023 da parte di soggetti minori che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%

-Versamento IVA relativa al quarto trimestre dell'anno 2023 da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) –

28 - Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2023

Marzo

16 sabato – lunedì 18 – Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica – CU – relativa ai compensi corrisposti nell'anno 2023 a lavoratori dipendenti, lavoratori sportivi, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF -

-Termine ultimo di consegna ai soggetti sostituiti della Certificazione Unica – CU – dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati e di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021 corrisposti nel 2023 da parte dei datori di lavoro - sostituti d'imposta -

-Versamento del saldo IVA anno 2023 con possibilità di differimento al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16

marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%-

-Tassa libri contabili – versamento annuale per le società di capitali – L'importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90 - Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – tassa vidimazione libri sociali – Anno 2024

Aprile

1° lunedì festivo – martedì 2 – Termine dal quale è possibile inviare i modelli di dichiarazione REDDITI e IRAP all'Agenzia delle Entrate ivi compresa la dichiarazione dei sostituti d'imposta – Mod. 770 relativo all'anno precedente -

30 – Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023;

- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare 2023 – Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)

- Viene resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate la **dichiarazione dei redditi precompilata**, estesa da quest'anno ai titolari di redditi di lavoratore autonomo e di impresa.

Maggio

Come già riportato in premessa, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, **con effetto dal 2 maggio 2024**, le dichiarazioni IRES/IRAP vanno prodotte entro l'ultimo giorno del **nono** mese (anziché l'undicesimo) successivo alla chiusura dell'esercizio; per i soggetti con periodo d'imposta **non** coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (come, ad es., Bilancio al 30 giugno 2023, la cui dichiarazione va prodotta entro il **31 maggio 2024**) scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. **L'art. 38 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024**, stabilisce che **per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:**

a) le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art.6 del DPR n. 600/1973, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; **b)** i **soggetti IRES** presentano la dichiarazione in via telematica entro il **15° giorno del decimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Lo stesso **art. 38** stabilisce, poi, che per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2024**, i soggetti di cui al precedente **punto a)** presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il **15 aprile ed il 30 giugno** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **ovvero in via telematica tra il 15 aprile ed il 30 settembre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre i soggetti di cui al precedente **punto b)** presentano la dichiarazione in via telematica **a**

partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I sostituti d'imposta presentano la dichiarazione in via telematica dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

2 - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

16 – Versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre dell'anno 2024 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-Versamento IVA relativa al primo trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

31 – Termine ultimo per il versamento della 2^a rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2022-23 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2023 (*undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio*)-

-Termine ultimo per l'invio della dichiarazione REDDITI relativa al Bilancio chiuso al 30 giugno 2023 per i soggetti il cui termine di presentazione della dichiarazione scade il 31 maggio 2024, cioè dopo il 2 maggio 2024 –

- IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

- IVA – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*)-

Giugno

15 – sabato – lunedì 17 – Sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate i *software* per il calcolo della proposta di reddito concordato. Nel 2025 il termine sarà anticipato al 15 aprile e dal 2026 a regime il 1° aprile -

16- domenica – 17 - IMU – Versamento 1^a rata

30 -domenica – lunedì 1° luglio– Soggetti con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e persone fisiche – **Versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP** relative all'anno 2023 e 1^a rata di acconto per l'anno 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI/IRAP. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano compensi ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal Decreto del MES, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA,

per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale **possono** provvedervi **entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.**

- Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2024 per l'anno 2023, maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successive al 16 marzo 2024 –

- **Termine entro il quale le persone fisiche possono presentare la dichiarazione REDDITI 2024 per il periodo d'imposta 2023 all'ufficio postale. L'invio in via telematica è possibile, invece, fino al 15 ottobre 2024 (soltanto per l'anno 2024).**

- **Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2023 (Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019) –**

Luglio

30 - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1^a rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno-

31 – Per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale è differito il versamento, rispetto al 30 giugno, **del saldo 2023 e del primo acconto 2024** delle imposte sui redditi, IRAP e IVA senza maggiorazione di interessi dello 0,4%. Il versamento con la maggiorazione potrà essere effettuato entro il 20 agosto.

Agosto

1° agosto – 4 settembre

-Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altri enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata –

20 – Versamento di imposte, IVA (2° trimestre 2024), contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali con rate in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2024, senza maggiorazione -

Settembre

16 - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/9, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*);

30 – Termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle Entrate del Modello 730 - 2024 –

Si potranno dichiarare anche altri tipi di redditi percepiti dai non titolari di partita IVA –

Ottobre

15 -Termine di presentazione da parte delle persone fisiche e dei soggetti IRES con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, dei modelli REDDITI e IRAP 2024 per il 2023 (*soltanto per il 2024 il termine è prorogato al 15 ottobre; dal 2025 il termine torna al 30 settembre*)

-Termine di accettazione della proposta di concordato preventive biennale.

31 - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, del Modello 770 concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che gli stessi sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2023 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate –

- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 – **Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000** (*due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70*)-

Novembre

-16 – sabato – lunedì 18 - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

- Versamento IVA relativa alla liquidazione del 3° trimestre dell'anno 2024 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-Versamento IVA relativa al 3° trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

-Versamento della 2^ rata di acconto 2024 – IRES e IRAP – da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 (*entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio*) – *Per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, la eventuale maggiore imposta si computa in questa sede poiché il primo acconto 2024 è stato quantificato secondo le regole ordinarie-*

30 – sabato - lunedì 2 dicembre - IVA – Trasmissione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse –*

Dicembre

16 - IMU – Versamento saldo

27 – IVA – Versamento acconto 2024

30 -Versamento IRES – IRAP a saldo 2023 e 1^ rata acconto 2024 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (*sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio*). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%-

31 – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui – Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/1991 – L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE –

-Predisposizione da parte delle stesse SSD e ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 – codice tributo 458 T) –

Febbraio 2025

28 – IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2024 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*).

Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.



Roma, 26 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 55

Oggetto: DPCM del 22 gennaio 2024 – Elenco delle mansioni di lavoro sportivo oltre quelle indicate nell'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 18-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18 – 2024

Oggetto: DPCM del 22 gennaio 2024 – Elenco delle mansioni di lavoro sportivo oltre quelle Indicate nell'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 –

Sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato il DPCM del 22 gennaio 2024, firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel quale sono elencate le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive di cui all'art. 25, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche Paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

Come è noto, l'art. 25 del Decreto n. 36/2021, definisce, al comma 1, le seguenti figure di lavoratore sportivo: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

Nel successivo comma 1-ter, viene stabilito che, oltre alle predette figure, sono considerati lavoratori sportivi i soggetti, tesserati ex art. 15 del Decreto n. 36, che svolgono, dietro corrispettivo, a favore delle FSN, delle DSA, anche Paralimpiche, degli EPS, le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, risultanti da un elenco, che entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM –, che tiene conto delle comunicazioni effettuate dalle FSN e dalle DSA al Dipartimento per lo Sport per il tramite del CONI e del CIP.

Come previsto dall'art.37 del Decreto n. 36/2021, non sono considerati lavoratori sportivi i soggetti che svolgono attività amministrative-gestionali e i professionisti iscritti all'Albo di competenza.

Per quanto riguarda la FIGC, le mansioni disciplinate dalle NOIF, dai Regolamenti della LND, del Settore Tecnico, del Settore Giovanile e Scolastico, dai Criteri Sportivi Organizzativi, dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC che, pertanto, sono classificabili di "lavoro sportivo", sono le seguenti: Collaboratori nella gestione sportiva delle società, dirigente accompagnatore, dirigente addetto agli arbitri, football social responsibility officer, responsabile Settore giovanile, osservatore, match analyst, dirigenti con funzioni tecniche, dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo, docenti formatori sportivi, omologatori dei campi da gioco (cd. fiduciari e vice fiduciari dei campi), accompagnatori dei minori, delegato alla gestione dell'evento, delegato ai rapporti con la tifoseria o supporter liaison officer, disability access officer e addetti antidoping (cd. chaperone).



Roma, 29 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 56

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe - Proroga al 1° gennaio 2025 della nuova disciplina IVA per le ASD – Disposizioni relative al lavoro sportivo –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 19-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 19 – 2024

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe - Proroga al 1° gennaio 2025 della nuova disciplina IVA per le ASD – Disposizioni relative al lavoro sportivo –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, è stata pubblicata la Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di conversione del D. L. n. 215 del 30 dicembre 2023 – Milleproroghe –

Per quanto riguarda il settore sportivo, assume rilevanza la disposizione recata **dall'art. 3, comma 12-sexies**, introdotto in sede di conversione, che proroga al **1° gennaio 2025** l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica della disciplina IVA, applicabili anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, recate dall'art. 5, commi da 5-*quater* a 15-*sexies* del D. L. n. 146 del 2021, convertito nella Legge n. 215 del 2021.

Dette disposizioni modificano notevolmente la disciplina IVA nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ricomprendendo tra le operazioni effettuate nell'esercizio d'impresa o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente fuori campo IVA, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA – comma 15-*quater* del D. L. 146/2021 (*vedasi le Circolari LND n. 19 del 22 settembre 2023, n. 31 del 12 dicembre 2023 e n. 46 del 22 gennaio 2024*).

In sostanza, la nuova normativa attrae in campo IVA, seppure in regime di esenzione, le operazioni rese a fronte di corrispettivi specifici e contributi supplementari nei confronti di soci, associati o partecipanti, in precedenza fuori campo IVA.

Come stabilito dalla nuova formulazione dell'art. 10, punto 20), del DPR n. 633/1972, introdotta dal comma 15-*quater* del D. L. n. 146/2021, l'esenzione dall'IVA è prevista per le sole Associazioni Sportive Dilettantistiche e non per le Società Sportive Dilettantistiche le quali, pertanto, a differenza delle ASD sono assoggettate all'imposta.

L'entrata in vigore delle predette disposizioni, già prevista per il 1° luglio 2024, è stata prorogata, per effetto dell'art. 3, comma 12-*sexies* della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, al 1° gennaio 2025.

Pertanto, ad oggi, e **fino a tutto il 2024**, le ASD continuano a beneficiare della disciplina di esclusione dall'IVA delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese le attività didattiche e formative, svolte verso corrispettivo nei confronti dei tesserati, associati e partecipanti, mentre per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica sportiva, ivi compresa l'attività didattica e formativa, rese alle persone che praticano lo sport o l'educazione fisica, **che non rientrano** nella categoria dei tesserati, soci, associati o partecipanti delle ASD e delle altre ASD che per legge, regolamento o statuto fanno parte delle rispettive organizzazioni nazionali, sono esenti a far **tempo dal 17 agosto 2023**, data di entrata in vigore dell'art. 36-bis del D. L. n. 75/2023.

Il successivo art. 14, con i commi da 2-bis a 2-quinquies introduce alcune disposizioni relative al lavoro sportivo.

Il comma 2-bis sostituisce il comma 6-*quater* dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, e proroga dal 30 gennaio 2024 al **31 marzo 2024**, il termine entro il quale possono essere effettuate, senza alcuna sanzione, le comunicazioni al Centro per l'Impiego all'interno del RNASD relativamente agli incarichi ed ai compensi dei direttori di gara e degli altri soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, nel periodo luglio-dicembre 2023.

Il comma 2-ter differisce dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale gli istruttori presso società sportive operanti in impianti e circoli sportivi, palestre ecc., e i tecnici, istruttori, massaggiatori,

già iscritti presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo – ex ENPALS -, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Il comma 2-quater stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche a titolo di premio per i risultati ottenuti, **non** si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 – ritenuta del 20% - se l'ammontare complessivo delle somme attribuite, dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe al 31 dicembre 2024, dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Il comma 2-quinquies dispone in ordine agli oneri derivanti dal comma 2-quater.

Ulteriori disposizioni di carattere generale che possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

L'art. 3, con il comma 12-undecies estende la possibilità di fruire del cd. **ravvedimento speciale** per le violazioni relative alle dichiarazioni afferenti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L'istituto del cd. ravvedimento speciale, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023, ha consentito di sanare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate, per il periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2021**, purchè le violazioni non fossero già state contestate, versando l'imposta dovuta in unica soluzione o a rate con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, con sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale.

L'art. 3, comma 12-undecies del D. L. n. 215/2023, stabilisce che la disciplina di cui sopra si applica anche alle violazioni commesse in sede di dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA validamente prodotte, per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022**.

Pertanto, le violazioni in argomento possono essere regolarizzate con la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento dell'imposta e degli interessi dovuti, con la sanzione pari ad un diciottesimo del minimo della sanzione edittale. Si considera valida anche la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, cioè entro il 28 febbraio 2024, sanabile con il pagamento di una sanzione di 25,00 euro, pari ad un decimo della sanzione edittale di 250,00 euro.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione **entro il 2 aprile 2024, essendo il 31 marzo ed il 1° aprile festivi, ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima fissata al 31 marzo 2024**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del **due per cento annuo**. Le rate successive vanno versate rispettivamente entro il 30 giugno 2024 (domenica) e quindi entro lunedì 1° luglio, il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio con conseguente iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, della sanzione del 30 per cento sull'imposta ancora dovuta e degli interessi del 4 per cento annuo con decorrenza dal 3 aprile 2024.

L'art. 3-bis reca il differimento del termine di pagamento della prima, della seconda e della terza rata della **"Rottamazione-quater"** al **15 marzo 2024, con un termine di tolleranza di 5 giorni**. Pertanto, le scadenze delle rate della **"Rottamazione-quater"** sono così rimodulate: prima (o unica), seconda e terza rata entro il 15 marzo 2024, prorogate di 5 giorni e, quindi, al **20 marzo 2024**; le restanti rate riferite al 2024 vanno pagate entro il 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre 2024.

Va ricordato che la rottamazione prevede l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora nonchè degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. L'omesso, insufficiente o ritardato versamento anche di una sola rata comporta la perdita del beneficio.



COMUNICATO UFFICIALE N. 292 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2024, i seguenti allegati:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. – L.N.D. - A.I.A.C.

Accordo collettivo nazionale

per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo

nell'area del dilettantismo

(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021)

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Tecnici richiamati dagli articoli 16 e 54 del Regolamento del Settore Tecnico (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Tecnici") e le Associazioni e le Società (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Società") partecipanti ai campionati dilettantistici e giovanili organizzati dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND"), con la sola eccezione delle figure dei medici sociali e degli operatori sanitari.

1.2 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali.

1.3 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo instauratisi nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal d.lgs. 36/2021, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC;

c) tra le parti è sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.4 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dal d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

ARTICOLO 2

I contratti

2.1 I Tecnici di Società partecipanti ai Campionati di cui all'art. 1.1 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del d. lgs. n. 36/2021.

2.2 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28 d. lgs. 36/2021, si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in duplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC ed eventualmente del modulo "Altre Scritture" secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dal Tecnico.

2.3 L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di propria spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

2.4 La nullità del contratto, non imputabile al Tecnico, non produce effetto alcuno sul diritto al compenso del Tecnico stesso per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

2.5 I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della Società, contestualmente alla richiesta di tesseramento, attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.. Perfezionata la richiesta e depositato obbligatoriamente il contratto a collaborazione coordinata e continuativa o – in alternativa – la dichiarazione di volontarietà

della prestazione, la Società ne dà immediata comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.6 Restano fermi gli ulteriori obblighi di deposito del contratto eventualmente previsti dalla normativa federale.

2.7 I Tecnici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

2.8 È consentito alle parti perfezionare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, l'accordo volto a disciplinare gli effetti del contratto in caso di **promozione della società in campionato professionistico**.

2.9 Eventuali **accordi modificativi, novativi ed estintivi**, andranno depositati a cura della Società, con le medesime modalità di cui al precedente comma 5, entro 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, con contestuale comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.10 Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal Tecnico entro i 45 giorni successivi a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.11 È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un **equo indennizzo** in favore del Tecnico, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale, su istanza del Tecnico, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte del Tecnico di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 3

Attività a contatto con minori

3.1 In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-

bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3.2 In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

3.3 Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

3.4 Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi *ex tunc* risolto di diritto.

ARTICOLO 4

Divieto di patti di non concorrenza e di patti di prelazione. Patti di opzione.

4.1 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Tecnico per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Tecnico, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali.

4.2 Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

ARTICOLO 5

Contratti pluriennali

5.1 In presenza di contratto pluriennale la Società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo sia intervenuta la risoluzione del Contratto. Decorso tale termine, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del

successivo art. 15.

5.2 A partire dal giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, il Tecnico può richiedere per iscritto alla Società di provvedere al tesseramento. In tal caso, qualora la Società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

ARTICOLO 6

Divieto di pattuizioni extracontrattuali

6.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dal Contratto ed Altre Scritture redatti e depositati nelle forme di cui al precedente art. 2, non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 7

Compenso

7.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo convenuto tra il Tecnico e la Società, indicato nel Contratto.

7.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

7.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

7.4 Le Società possono convenire con i Tecnici:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella allegato al presente accordo collettivo, ovvero
- b) altri corrispettivi a titolo di "Premi" che in ogni caso non potranno essere superiori – per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata – al 100 % del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi. Essi possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, dall'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel campionato di

competenza, dalla conquista di titoli nelle competizioni regionali e/o nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club.

7.5 Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità del Tecnico. La loro proposizione comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

ARTICOLO 8

Pagamento del Compenso e dei Premi

8.1 Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

8.2 Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto alternativamente nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto, qualora previsti. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

8.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dal Tecnico dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.

8.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per la corresponsione del compenso e dei premi, il Tecnico può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

8.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art.

17

ARTICOLO 9

Indennità di trasferta – rimborsi spesa

9.1 In aggiunta alla retribuzione e ai premi, le parti possono eventualmente pattuire – in caso di pluriennale anche per ogni eventuale annualità successiva – somme a titolo di indennità di cui all'Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917 o a titolo di rimborso spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

ARTICOLO 10

Obblighi della Società

10.1 Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società ha l'obbligo di fornire al Tecnico i mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato.

10.2 Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia l'esigenza, è tenuta a mettere a disposizione dei Tecnici appropriati mezzi di trasporto nonché a fornire vitto e alloggio.

10.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al d. lgs. 36/2021 oltre a quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

10.4 In caso di infortunio sportivo, il Tecnico è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente il Tecnico.

10.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Tecnico o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico del Tecnico stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

10.6 Ove il Tecnico non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di

infortunio e/o altre cause **indipendenti dall'attività sportiva**, la Società sarà legittimata a ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze previa quantificazione del competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20. Ove la malattia e/o l'infortunio **dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi** nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al Tecnico le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui il Tecnico, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni del Tecnico, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto di detrarre dal compenso corrisposto al Tecnico nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

10.7 Qualora il Tecnico abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata, la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20 del presente Accordo.

ARTICOLO 11

Obblighi del tecnico

11.1 Il Tecnico deve custodire con diligenza gli indumenti nonché i materiali sportivi forniti o messi a disposizione dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

11.2 Il Tecnico, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico delle calciatrici e dei calciatori e ad assicurare la guida tecnica nelle gare della o delle squadre al medesimo affidate.

11.3 Il Tecnico, inoltre, collabora con la Società nel promuovere fra gli atleti e le atlete la conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori e delle calciatrici, nel favorire e sviluppare lo spirito di gruppo e l'affiatamento umano.

11.4 Il Tecnico è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della

correttezza e della probità, nonché a fornire esempio di correttezza civile e sportiva alle calciatrici ed ai calciatori.

11.5 I Tecnici sono tenuti ad evitare condotte che possano provocare pregiudizio all'immagine della Società. In caso contrario la Società avrà facoltà di adottare iniziative presso i competenti organi federali, fermi restando i casi in cui sussiste un obbligo di segnalazione alle autorità competenti ai sensi delle normative statali e federali vigenti.

ARTICOLO 12

Mutamento di mansioni

12.1 Il mutamento di mansioni e/o la diversità di incarico nella società potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra Tecnico e Società.

ARTICOLO 13

Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

13.1 L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e verrà espletato senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della Società.

13.2 Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni presso le strutture sportive che saranno messe a disposizione dalla Società e, comunque, negli impianti dalla stessa indicati.

13.3 Il Tecnico potrà esercitare eventuali ulteriori attività lavorative, sia di natura autonoma che subordinata, purché le stesse attività lavorative siano compatibili con l'impegno assunto, non limitative dell'attività con la Società e non siano in contrasto con gli interessi della Società nonché con quanto previsto dalla normativa statale e federale.

ARTICOLO 14

Esonero

14.1 È facoltà della Società esonerare il Tecnico dall'incarico conferito e dal rendere le prestazioni oggetto del Contratto.

14.2 L'esonero deve essere comunicato in forma scritta al Tecnico e la relativa comunicazione deve essere depositata presso l'Organo federale competente attraverso il portale servizi

F.I.G.C dalla Società entro tre giorni lavorativi dalla data di esonero.

In difetto, il Tecnico potrà produrre la comunicazione scritta dell'esonero alla Divisione, Dipartimento, Comitati e alle articolazioni competenti della LND, a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente, i quali provvederanno entro i sette giorni successivi a darne comunicazione al Settore Tecnico F.I.G.C. che procederà alla registrazione dell'esonero.

14.3 Il Tecnico esonerato potrà variare la residenza o il domicilio dichiarati nel Contratto dandone comunicazione scritta alla Società a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna ai fini della sua reperibilità. Il Tecnico, per tutta la durata residua del Contratto, dovrà tenersi a disposizione della Società nel caso in cui quest'ultima, previa revoca dell'esonero, ne disponga la sua reintegrazione.

14.4 Il **compenso in parte fissa, alla voce** retribuzione, esclusa l'indennità ex Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917, dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero. L'eventuale nuovo tesseramento con altra società, nei termini e nei modi consentiti dalle norme federali vigenti, comporterà la risoluzione del contratto dando diritto al Tecnico di percepire esclusivamente il compenso, sopra indicato e maturato sino alla data del nuovo tesseramento.

14.5 I Premi, salvo diverso accordo, saranno dovuti limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero ed in proporzione al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.

14.6 Il rimborso delle spese sostenute, alla voce di rimborso per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sarà, invece, riconosciuto esclusivamente per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare a far data dall'esonero e/o dimissioni del Tecnico.

ARTICOLO 15

Dimissioni del tecnico

15.1 Le dimissioni del Tecnico devono essere comunicate alla Società ed al Settore Tecnico in forma scritta a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

15.2 Il Tecnico dimissionario ha diritto esclusivamente al compenso ed al rimborso delle spese sostenute maturati sino alla data delle dimissioni.

ARTICOLO 16

Clausola risolutiva

16.1 Il Tecnico e la Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 24, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

16.2 La risoluzione viene disposta con lodo costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto.

16.3 Costituiscono **gravi violazioni del contratto di lavoro** in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui agli artt. 7 e 8, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di comunicazione di messa in mora inviata alla Società via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente essere inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra della Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo alla Società, di fornire al Tecnico mezzi adeguati e a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 10 se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- l'ingerenza della Società volta ad esautorare le mansioni del Tecnico nei confronti della squadra da lui guidata e tale da non consentire lo svolgimento utile del proprio lavoro e nonché da apparire pregiudizievole per la stessa immagine del Tecnico;
- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte del Tecnico se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte del Tecnico, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, la Società potrà sospendere il Tecnico dall'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;

- la commissione da parte della Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo il Tecnico.

16.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

16.5 La risoluzione del Contratto inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità definitiva all'attività agonistica sportiva del Tecnico certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

16.6 La Società avrà, altresì, diritto di far accertare al Collegio Arbitrale di cui all'art. 20 l'intervenuta risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi codificate nei precedenti artt. 10.6 e 3.4.

ARTICOLO 17

Trattamento in caso di gravidanza e durante il puerperio

17.1 In caso di gravidanza e durante il puerperio, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto di determinare l'inizio e la fine del congedo di maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001.

17.2 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, in caso di gravidanza e durante il puerperio, hanno facoltà di continuare a prestare la propria attività previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale. A fronte delle medesime necessarie autorizzazioni, la Società e il Tecnico potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela della salute della lavoratrice in stato di gravidanza.

17.3 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, al termine del periodo complessivo di astensione per maternità, avrà diritto di riprendere la propria attività lavorativa con la Società. La Società, pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle proprie mansioni fornendole un adeguato supporto medico ed un ambiente di lavoro sicuro. L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, fino al primo anno di vita del neonato avrà diritto a due ore al giorno di riposo per l'allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, ovvero a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.

17.4 La Società potrà tesserare altro Tecnico per sostituire temporaneamente l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica in congedo di maternità. In tal caso, il Contratto del Tecnico assunto in sostituzione si intenderà automaticamente risolto al termine del periodo di congedo, che dovrà

essere comunicato dall'Allenatrice o dalla Preparatrice alla Società, al Settore Tecnico ed al Tecnico stesso, anche presso la Società di appartenenza.

17.5 Il Tecnico ingaggiato, successivamente alla risoluzione automatica prevista al punto che precede, avrà la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, in deroga all'articolo 40 del Regolamento Settore Tecnico e all'articolo 38 NOIF.

17.6 In ogni caso, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto a ricevere l'intera retribuzione contrattualmente pattuita, salvo che il relativo importo sia coperto dall'indennità prevista da Enti Previdenziali; la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in alcun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza.

17.7 La risoluzione del Contratto non può essere richiesta per alcun motivo correlato alla gravidanza.

ARTICOLO 18

Clausola compromissoria

18.1 Visto quanto previsto nell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo - così come instaurato dal 1 luglio 2023 e regolamentato dal predetto provvedimento normativo - sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale costituito secondo le previsioni del relativo Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale allegato al presente accordo. L'arbitrato avrà natura irrituale.

18.2 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 19

Norma di rinvio

19.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., unitamente al Regolamento del Settore Tecnico ed ai Protocolli di Intesa tra A.I.A.C. e L.N.D. ad oggi vigenti e quelli successivamente sottoscritti e pubblicati entro il 30 giugno 2024, si intendono richiamati per

quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 20

Durata

20.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2023/2024 e con scadenza il 30.06.2024, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

20.2 Tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.

20.3 I minimi tabellari di cui all'art.1.2 allegati al presente Accordo Collettivo saranno obbligatori solo per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti e depositati nella stagione sportiva 2023/2024 in data successiva alla sottoscrizione del presente Accordo.

.....
.....
.....

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Tecnico
Allenatore e Preparatore Atletico)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Tra

La Società _____,
C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
con _____ sede _____ in _____
_____ Via _____ n. _____
_____ rappresentata da _____ qualifica _____,
_____ nel prosieguo definita per brevità la **“Società”**

e

Il Tecnico _____, matricola F.I.G.C. n. _____, qualifica _____,
nato/a a _____, il _____, C. F. _____,
_____ domiciliato in _____, Via _____ n. _____
mail o pec _____, nel prosieguo per brevità il **“Tecnico”**;

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi esclusivamente di Tecnici iscritti all'Albo e Ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- il Tecnico intende collaborare per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità tecnico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione;

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, 3 c. c.p.c. e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce al Tecnico l'incarico di _____ da svolgersi con le modalità del lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Nell'ambito dell'incarico conferito il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali, _____.

Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'Accordo Collettivo di settore, dopo la sua sottoscrizione.

Il mutamento di incarico o lo svolgimento di altri compiti, rispetto a quelli indicati all'atto del tesseramento, e qui riportati, potranno avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico.

Articolo 3) Durata

Il presente contratto avrà durata dal ____ e fino al 30 giugno ____.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della società.

Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

Il Tecnico sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere al Tecnico i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta a quanto sopra ed altresì per ogni eventuale annualità successiva,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e alloggio.

In caso di contratto pluriennale, la Società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto. Qualora la Società ometta di presentare richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra, il Tecnico dovrà intendersi esonerato dal rendere la prestazione.

Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere al Tecnico i seguenti importi lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Esonero e dimissioni del Tecnico

La società ha facoltà di esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del contratto.

Il **compenso in parte fissa** dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero, fatte salve le ipotesi previste dall'Accordo Collettivo di dimissioni del Tecnico.

Il **compenso in parte variabile**, salvo diverso accordo, sarà dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero - in misura proporzionale e rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Il **rimborso delle spese sostenute** sarà, invece, riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.

L'esonero e le eventuali dimissioni del Tecnico dovranno essere comunicati in forma scritta rispettivamente al Tecnico ed alla Società.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le Parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli Accordi Collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le Parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle Parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 11) Elezione di domicilio

Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 12) Consenso al trattamento dei dati personali

Il Tecnico è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). Il Tecnico dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il Tecnico, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2021, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato con il presente contratto sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. di cui all'art. 94 ter N.O.I.F. o all'eventuale organismo arbitrale che sarà previsto nell'Accordo Collettivo.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato:

- dal D.Lgs. 36/2021;
- dalle norme di legge vigenti applicabili alla tipologia del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa;
- dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli Accordi Collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei Tecnici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC dai suoi Organi, nonché dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado, e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Il Tecnico

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4,5, 10, 11, 15

La Società

Il Tecnico

CLAUSOLA PER CONTRATTI TIPO

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico

Per le stagioni sportive ____/____ e ____/____, in caso di ammissione della Società al Campionato di Lega Pro, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:

Stagione Sportiva 20__/20__

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Stagione Sportiva 20__/20__

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al Tecnico, affinché sia riconosciuta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.

Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del Tecnico o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.

“ALTRE SCRITTURE” AI SENSI DELL’ART. 1 DELL’ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n.
sottoscritto in data tra la Società e il Tecnico sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA

..... munito dei
necessari poteri

COGNOME E NOME DEL TECNICO

..... (di seguito il
Tecnico)

Tra la Società e il Tecnico si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano
quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1 - 5 del Contratto Tipo.

Luogo

..... Data

Per la Società

.....

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società
presso la F.I.G.C. entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Tecnico ed alla Società al momento della
stipulazione.

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato all'Accordo Collettivo A.I.A.C. – L.N.D.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

ARTICOLO 1

1.1 Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.

1.2 Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, l. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del Codice di procedura civile.

1.3 Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIAC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

1.4 Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

1.5 Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIAC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di arbitro di parte indicati dall'AIAC.

1.6 Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche .

1.7 Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIAC.

1.8 Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.

1.9 Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

2.1 Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:

- a)** essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
- d)** essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

2.2 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.

2.3 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

2.4 L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

2.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

ARTICOLO 3

3.1 La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

3.2 La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.A.C., entro 3 giorni feriali dalla scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.

3.3 I Presidenti – nell’ambito della stessa tornata di estrazioni – sono sorteggiati fino ad esaurimento dei procedimenti da assegnare e qualora le vertenze fossero in numero superiore sono rimessi nell’urna onde provvedere, con le medesime modalità, alle successive estrazioni.

3.5 La Segreteria comunica in giornata l’avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l’indicazione del ricorso loro assegnato.

3.6 Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l’incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all’Allegato B del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.

3.7 La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell’arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l’onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo arbitro designato della nomina ai fini dell’accettazione con la tempistica e le modalità di cui ai punti 3.5 e 3.6.

3.8 Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 1.5, la parte interessata avrà l’onere di nominare il proprio arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIAC e LND.

3.9 Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell’ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

4.1 La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte.

4.2 La memoria di costituzione dovrà:

- a)** essere sottoscritta dalla parte con l’indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l’allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell’Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi-ovvero l’indicazione dell’arbitro non ricompreso nell’elenco allegando il suo curriculum vitae.

4.3 La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.

4.4 Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

4.5 Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art.3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.A.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.

4.6 Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

5.1 Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

5.2 Tale data è comunicata alle parti con raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e allegare nuova documentazione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5.3 Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

6.1 Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

6.2 L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

6.3 La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

6.4 Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riprodotto

L'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

6.5 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

7.1 Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.

7.2 Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

7.3 Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.

7.4 Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

8.1 Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

8.2 Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso a cura del suo Presidente ai Presidenti della L.N.D. e dell'A.I.A.C., alla Divisione, ai Dipartimenti ed ai Comitati Regionali che hanno in organico le società alla data della decisione ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

8.3 La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza

ARTICOLO 9

9.1 È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

9.2 Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

10.1 Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.

10.2 Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.

10.3 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.

10.4 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.

10.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti

10.6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

11.1 Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

11.2 Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8.

11.3 Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

11.4 Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

ARTICOLO 12

12.1 All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

12.2 Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

ARTICOLO 13

13.1 Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrari – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

14.1 Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.

14.2 Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

15.1 Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

15.2 Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrari.

15.3 Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.

Titolo V – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 16

16.1 Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del codice di procedura civile vigente.

16.3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.3.2024.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.A.C. e la L.N.D.

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'A.I.A.C., in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 100,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 75,00 per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 200,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 150,00 per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, oltre IVA, imposte, tasse, accessori di legge, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella.

Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla società sportiva, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto utilizzando la provvista disponibile sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi.

L'incasso dei diritti amministrativi da parte della LND avverrà, al termine della procedura arbitrale, tramite la medesima procedura di cui all'allegato A.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

Data _____

Firma _____

TABELLA MINIMO Stagione Sportiva 2023/2024

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Compenso minimo mensile	€ 150,00 lordi
-------------------------	----------------

Tale compenso minimo mensile avrà decorrenza dalla data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo Nazionale.



COMUNICATO UFFICIALE N. 296
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 1/2024 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE

PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

(Controversie tra allenatori e società L.N.D.)

Sede distaccata Via Tiburtina, n. 1072 00156 ROMA Tel. 0641603318

Email collegioarbitrale.lnd@figc.it – P.E.C. collegioarbitralelnd@pec.figc.it

COMUNICATO UFFICIALE n. 1/2024

(Riunione del 22 febbraio 2024)

Si comunica che la Commissione di nomina federale, riunitasi a Roma, alle ore 13:30, presso la sede L.N.D., in Roma Piazzale Flaminio 9, composta da:

Presidente:	Avv. Salvatore	COLONNA
Segretario:	Dott. Fabio	LOZZI
Rappresentanti delle Società:	Avv. Gaetano Sig. Ivano Avv. Pasquale Avv. Mario Avv. Sara Avv. Simona	CALABRÒ CORRADA (*) GIAMPAGLIA (*) ROSSINI QUINTILIANI SESTINI
Rappresentanti degli Allenatori:	Avv. Francesco Avv. Marco Avv. Giovanna Avv. Antonia Avv. Andrea Avv. Elisabetta Avv. Gabriele	CARUSO CHECCUCCI (*) CRETI (*) FRANCESCA GRECO (*) MAGNABOSCO (*) VOLPINI (*)

(*) in collegamento modalità videoconferenza

ha adottato le seguenti **decisioni**:

N.	Prot.	Ricorrente	Controparte	S.S.	articolazione LND	Esito
1	34/45	CAMPANILE LUCA	ACCIAIOLO CALCIO ASD	2022/2023	TOSCANA	ACCOLTO + INVIO ATTI ALLA PROCURA FEDERALE
2	34/73	FERRULLO DONATO	MATERA FC USD	2022/2023	INTERREGIONALE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
3	34/81	LODISPOTO DOMENICO	CANOSA A 5 ASD	2022/2023	CALCIO A 5	PARZIALMENTE ACCOLTO
4	34/82	BIZZOCCO MARIO	PIANEZZA USD	2022/2023	PIEMONTE V.A.	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
5	34/83	CALAFIORE PAOLO	CITTA DI CARINI ASD	2022/2023	SICILIA	ACCOLTO
6	34/84	BACCIOCCHI STEFANO GIORDANO	SEREGNO CALCIO 1913 Srl US	2022/2023	LOMBARDIA	ACCOLTO
7	34/85	PALADINO ANTONIO	LEONZIO 1909 ASD SS	2022/2023	SICILIA	ACCOLTO
8	34/86	GINESTRA CIRO	TEAM ALTAMURA ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
9	34/87	BETTELLA STEFANO	PISTOIESE 1921 US	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
10	34/88	CAPOTOSTO AMBRA	PADOVA CALCIO FEMMINILE	2022/2023	FEMMINILE NAZ.LE	ACCOLTO PARZIALMENTE + ATTI ALLA PROCURA FEDERALE
11	34/90	DE BARTOLO AUGUSTO	VASTESE CALCIO 1902 ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
12	34/91	CHIAIESE GIOVANNI	CASERTANA FC	2022/2023	INTERREGIONALE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
13	34/93 (208/23 BIS)	GUIDONI Stefano	Acc. S.Mauro TORINO Calcio USD	2022/2023	PIEMONTE V.A.	ACCOLTO
14	34/94	FALASCA MARCO	PISTOIESE 1921 US	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
15	34/95	PODDA SIMONE SERAFINO	ATLETICO LOTZORAI	2022/2023	SARDEGNA	ACCOLTO
16	34/96	PENNAZZI NICOLA	TEAM NUOVA FLORIDA 2005 ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
17	34/97	UMANI MAURIZIO	SPORTING PONTECORVO	2022/2023	LAZIO	PARZIALMENTE ACCOLTO
18	34/98	GASSANI MATTEO	SETTIMELLO AC (già Prato 2000 asd pol)	2022/2023	TOSCANA	ACCOLTO

N.	Prot.	Ricorrente	Controparte	S.S.	articolazione LND	Esito
19	34/100	PITANIELLO NICOLA	PISTOIESE 1921 US	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
20	34/101	PAZZAGLIA MASSIMO	CITTA DI CASTELLO AC	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
21	34/102	RIPPA ROBERTO	NOCERINA CALCIO 1910 ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	RINVIATO PER ESPLETARE PERIZIA CALLIGRAFICA
22	34/104	OLIVERA Da Rosa Ruben Ariel	RACING APRILIA CLUB FC	2022/2023	INTERREGIONALE	PARZIALMENTE ACCOLTO
23	34/105	BONAIUTI MARCO	CITTA DI CASTELLO AC	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
24	34/106	CINQUE FRANCESCO	BISCEGLIE SRL ASD	2022/2023	PUGLIA	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
25	34/107	DI STASO MATTEO	BISCEGLIE SRL ASD	2022/2023	PUGLIA	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
26	34/109	FRASCA MARCO	ISOLA FARNESE LA STORTA ASD	2022/2023	LAZIO	ACCOLTO
27	34/111	SOMMA SILVIO	NOCERINA CALCIO 1910 ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	RINVIATO PER ESPLETARE PERIZIA CALLIGRAFICA
28	211/23	LANZARO MAURIZIO	SEREGNO 1913 Srl US	2022/2023	INTERREGIONALE	RINVIATO PER MANCATA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE TRIBUNALE DI NOLA 552 CPC - UDIENZA 17.10.2023
29	34/112	SERAFINO NATALE CARMELO	LEONZIO 1909 ASD SS	2023/2024	SICILIA	NON DECISO - SS 2023-2024 (*)
30	34/71	MANDOLA CARLO	VOGHERESE 1919 AVC ASD	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
31	34/79 (107/23 TER)	BELLUOMINI MASSIMO	PISTOIESE US	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
32	34/80/104/23 TER)	CASCIONE EMMANUEL	PISTOIESE US	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
33	34/89	SISTO ANGELO	MOLFETTA CALCIO ASD	2023/2024	PUGLIA	NON DECISO - SS 2023-2024
34	34/92	AQUILA MONTEVARCHI 1902 SSD	SANSONETTI GIANNI MARCO	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
35	34/99	MARTINI MARCO	FORLI FC SRL	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
36	34/103	IOZIA MARCO	VOGHERESE 1919 AVC ASD	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024

N.	Prot.	Ricorrente	Controparte	S.S.	articolazione LND	Esito
37	34/108	COLI EMANUELE	PISTOIESE 1921 US	2023/2024	INTERREGIONALE	NON DECISO - SS 2023-2024
38	34/110	MATTIOLI MICHELE	BEVILACQUA ASD	2023/2024	EMILIA R.	NON DECISO - SS 2023-2024

(*) Il Collegio arbitrale dichiara la propria incompetenza a decidere le vertenze 2023-2024 considerata la pubblicazione in pari data del nuovo regolamento del collegio arbitrale pubblicato con C.U. LND n. 292 s.s. 2023/2024 in allegato all'accordo collettivo nazionale AIAC - LND.

I suddetti lodi arbitrali **sono inappellabili ed immediatamente esecutivi** (art. 94 ter c. 5 delle NOIF e del CGS), saranno trasmessi alle parti interessate entro 30 gg dalla data odierna con la specifica delle motivazioni e dell'importo riconosciuto.

Il pagamento degli importi riconosciuti **dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla notifica del lodo arbitrale.**

Ai fini della notifica, i ricorrenti sprovvisti di PEC dovranno comunicare al Collegio Arbitrale l'indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere copia del lodo arbitrale.

Il presente comunicato ha valore di notifica per le vertenze dichiarate estinte per intervenuta cessata materia del contendere; pertanto, non saranno inviate comunicazioni alle parti.

Si ricorda che, in caso di ritardato pagamento, è prevista la sanzione di cui all'art. 8 "violazioni in materia gestionale ed economica", c. 9, del Codice di Giustizia Sportiva ("penalizzazione di uno o più punti in classifica).

In caso di inadempienza, oltre al deferimento alla Procura Federale, la Società inadempiente **non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva.**

In casi particolarmente gravi e di recidiva, fermo l'obbligo di adempimento, è prevista (art. 8 CGS) l'esclusione dal campionato di competenza, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza (o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria), la non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale (C.U. FIGC n.45/A del 30/01/2019).

Le parti dovranno inviare l'attestazione dell'avvenuto adempimento ("liberatoria"), tramite PEC, alla competente articolazione della LND e per conoscenza al Collegio Arbitrale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO
Dott. Fabio LOZZI

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore COLONNA